



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

ORDINANZA N. 112/2010

<p>ORDINANZA IN MATERIA DI ATTIVITA' E COMPORTAMENTI CHE GENERANO INCURIA, DEGRADO ED ALTERANO IL DECORO URBANO</p>
--

IL SINDACO

CONSIDERATO che alla luce delle norme richiamate il Sindaco possa intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che, di per sé, non configurano ipotesi di reato, ma che, comunque, siano tali da compromettere la vivibilità della comunità creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché adeguati a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una corretta, ordinata, civile e serena convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata dalla sicurezza urbana;

RILEVATO che nel territorio comunale si manifestano situazioni e comportamenti degenerativi che ledono, in particolare, il bene della sicurezza urbana che si sostanzia nella fruibilità del patrimonio civico rappresentato dal diritto, di ogni appartenente a questa comunità, di godere il benessere offerto dal poter vivere in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

RITENUTO che le sopra citate situazioni e comportamenti degenerativi delle condizioni del decoro urbano si configurano in particolare negli spazi ed aree pubbliche od aperti al pubblico con abbandono per terra di carte, mozziconi di sigarette, lattine, bottiglie e generi od oggetti vari, abbandono deiezioni umane, depositi impropri di oggetti, incuria nella tenuta dei luoghi, tenuta in abbandono o degrado di immobili o casolari, che possono favorire fenomeni delittuosi come lo spaccio di stupefacenti, uso improprio di panchine pubbliche, immersione nelle vasche pubbliche od utilizzo delle stesse per il lavaggio di animale o cose;

CONSIDERATO che appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare strumenti autoritativi che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentono di poter assicurare, ai cittadini ed ai visitatori della città, contatti fisici e percezioni con luoghi pubblici od aperti al pubblico di decoro e piacevolezza sia per i profili di carattere igienico-sanitario che per i profili estetici che gli stessi vantano;

RISULTA, inoltre, sempre più diffuso in tutto il territorio comunale il fenomeno dell'abbandono di rifiuti di vario genere (bottiglie, carta, tovaglioli, stoviglie di plastica, pacchetti e mozziconi di sigaretta, rigurgiti e deiezioni umane, etc) in prossimità di esercizi commerciali adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle aree in concessione in cui vengono installati tavolini di pertinenza degli stessi; analoga situazione si verifica nelle zone in cui stazionano coloro che esercitano attività commerciale in forma ambulante con la vendita di prodotti alimentari.

Al fine di non arrecare ulteriore pregiudizio alla salute pubblica ed all'immagine della città, occorre intervenire con misure straordinarie ed urgenti, imponendo ai titolari di esercizi commerciali adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai venditori ambulanti di prodotti alimentari di

porre in essere ogni misura idonea ad eliminare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte degli avventori.

CONSIDERATO, inoltre, che l'amministrazione comunale ha già provveduto a posizionare, a proprie spese, nelle aree centrali appositi contenitori per il recupero di carte, bottiglie, mozziconi di sigarette, etc.

RITENUTO, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune sopraindicato, occorre vietare i fatti degenerativi in argomento, che rappresentano il *vulnus* per la sicurezza urbana;

VISTI gli artt. 7-bis, 50 e 54, comma 4 e 4 bis del T.U. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito in legge 24.07.2008 n. 125;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 05.08.2008 con cui si disciplina l'ambito di applicazione della norma sopra citata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

VISTO l'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n. 92;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

ORDINA

1. Sono vietate in tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici od aperti al pubblico, le attività ed i comportamenti degenerativi e di degrado delle condizioni di decoro, di estetica e vivibilità urbana quali: abbandono per terra di carte, gomme da masticare, pacchetti, cellofan e mozziconi di sigarette o simili, lattine, bottiglie, generi ed oggetti vari, abbandono di rigurgiti, delle urine e deiezioni umane, depositi impropri di oggetti, incuria nella tenuta dei luoghi, tenuta in abbandono o degrado di immobili, casolari od altri ripari similari che possono anche favorire fenomeni delittuosi come lo spaccio di stupefacenti, comportamenti tutti che ledono il bene della sicurezza urbana;
2. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte, se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:
 - a) l'applicazione dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. nella circostanza la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 50,00;
 - b) potrà essere applicata, con l'ordinanza ingiunzione, la sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere, a proprie spese, al rimborso nei confronti del Comune della spesa sostenuta per gli interventi di recupero del degrado causato;
3. A tutti i titolari di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande e non, di dotarsi di appositi contenitori gettacarta e per il recupero dei mozziconi, ove non siano già presenti, da allocare nella misura di almeno due all'interno del locale ed almeno due all'esterno di esso. Qualora l'attività venisse esercitata esclusivamente in luogo esterno, almeno quattro contenitori dovranno essere allocati nell'area adibita alla consumazione di alimenti e bevande;

Ai venditori ambulanti di prodotti alimentari e non e per tutte le attività tipo mercatini di dotarsi di appositi contenitori gettacarta e per il recupero dei mozziconi, ove non siano già presenti, nella misura di almeno due per postazione.

A tutti gli esercenti di provvedere costantemente e prima della chiusura notturna alla rimozione di ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette, etc.) lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante e prossima il proprio esercizio commerciale.

Qualora l'esercente dovesse trasgredire reiteratamente gli obblighi indicati e, comunque, dovesse essere sanzionato per almeno tre volte per la violazione della presente ordinanza, sarà revocata immediatamente autorizzazione amministrativa concessa per l'occupazione del suolo pubblico e non potrà essere ulteriormente concessa o rinnovata per l'anno successivo.

Al fine di consentire agli esercenti di adeguarsi a quanto previsto, la presente ordinanza produrrà efficacia, in ordine al sistema sanzionatorio, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione.

L'efficacia sanzionatoria dell'ordinanza rimane inoltre sospesa nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore della stessa, durante i quali i trasgressori saranno informati sul contenuto del provvedimento con l'obbligo di far cessare immediatamente i comportamenti vietati.

La sospensione dell'efficacia sanzionatoria dell'ordinanza per i primi 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa non troverà applicazione nel caso in cui il trasgressore non ottemperi immediatamente all'ordine dell'agente di cessare il comportamento vietato.

L'inottemperanza all'ordine dell'agente di cessare immediatamente il comportamento vietato sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P.

R I C O R D A

Che le violazioni alle suddette disposizioni verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 conformemente a quanto disposto dalla L. 689/81

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

- ❖ Al Comando Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza;
- ❖ Alle Forze dell'Ordine e a chiunque sia fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 30 agosto 2010

IL SINDACO
(Avv. Sandro Damiani)